

**REGOLAMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE, NOMINA E DISCIPLINA DI**

**FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE**

**ALL'INTERNO DELL'UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA**

## **Art.1**

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di nomina e funzionamento di commissioni consultive previste quale strumento di supporto all'amministrazione dell'Unione .

## **Art. 2**

### **Materie di competenza delle commissioni consultive**

1. L'Unione Comuni della Presolana, di seguito denominata "Unione", si può avvalere di sei commissioni consultive aventi competenza nelle seguenti materie:
  - a) Servizi sociali e istruzione
  - b) Turismo – sport – giovani – cultura
  - c) Urbanistica e lavori pubblici
  - d) Ambiente, viabilità e territorio
  - e) Tributi, commercio, sicurezza locale, bilancio e personale
  - f) Protezione civile
2. L'assegnazione alle varie commissioni degli argomenti da trattare è di competenza del presidente della commissione stessa.

## **Art. 3**

### **Composizione e durata**

1. Ogni commissione ha un numero uguale di componenti che vengono nominati dal Presidente dell'Unione con proprio decreto.
2. Ogni commissione è formata da n.9 (nove) componenti di cui:
  - a) n. 1 Assessore dell'Unione con funzione di presidente
  - b) n. 6 rappresentanti designati dai comuni associati
  - c) n.2 rappresentanti designati fra i consiglieri dell'Unione
3. I Sindaci dei Comuni associati indicano i rappresentanti dei comuni scelti tra la comunità civile . Tali rappresentanti devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
4. I rappresentanti del consiglio dell'Unione vengono designati dal consiglio stesso garantendo la partecipazione delle minoranze.
5. In caso di dimissioni , decadenza dalla carica od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente delle commissioni si applica la stessa procedura prevista per la nomina.
6. Di norma ogni consigliere dell'Unione è componente di almeno una commissione.
7. La funzione di segretario delle commissioni viene assunta di volta in volta da un componente che provvede alla redazione, in forma sintetica, del verbale; copia dello stesso è trasmessa al Presidente dell'Unione.
8. La durata in carica delle commissioni è pari alla durata del mandato amministrativo del Presidente dell'Unione.

## **Art. 4**

### **Presidenza e convocazione delle commissioni**

1. Il presidente delle commissioni è individuato direttamente nel decreto presidenziale di nomina della commissione stessa e rappresentato da un assessore dell'Unione;

2. Ciascuna commissione avrà un vice presidente la cui elezione avviene nella prima riunione delle commissioni.
3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro delle commissioni può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione di appartenenza. La decisione di accoglimento della richiesta avanzata dal componente viene adottata dal presidente della commissione.
4. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai componenti la commissione al domicilio designato, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene la riunione, ridotti ad un giorno in caso di particolare urgenza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente dell'Unione.
5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di vacanza, assenza o impedimento.

#### **Art. 5**

#### **Funzionamento delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Possono partecipare alle sedute delle commissioni funzionari dei Comuni associati o esperti, anche esterni, su invito del presidente della commissione. Il presidente convoca la commissione in adunanza non pubblica esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento delle capacità, della correttezza e della moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione può sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. I componenti della Giunta dell'Unione partecipano alle riunioni delle commissioni, al fine di relazionare sugli argomenti all'ordine del giorno, su invito e richiesta dei presidenti delle commissioni stesse.
4. Gli eventuali atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede dell'Unione almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri delle commissioni.
5. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, le commissioni devono esprimere un parere o un intendimento da inserire nel verbale di cui all'art. 2 – comma 7. I componenti delle commissioni hanno la facoltà di far verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

#### **Art. 6**

#### **Validità delle sedute**

1. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti stessi.
2. Le commissioni, nel caso in cui debbano adottare delle decisioni, deliberano a maggioranza.

#### **Art. 7**

#### **Funzioni delle commissioni in generale**

1. Le commissioni consultive come individuate all'art.1 del presente regolamento, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Unione, svolgono attività preparatoria,

istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, di indirizzo ed orientamento nonché attività di indagine e studio sulle materie di competenza. I lavori predisposti dalle commissioni vengono presentati al Presidente dell'Unione.

#### **Art. 8**

##### **Varie e norme di rinvio**

1. La partecipazione alle commissioni consultive individuate nel presente regolamento non darà luogo alla corresponsione di alcun gettone di presenza.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dalla vigente normativa.

#### **Art.9**

##### **Pubblicità del presente regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione di quanti interessati perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.









